

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia

Via Mazzini n. 75 - 25057 Sale Marasino (BS)

Tel. 030 - 9820921 / 9820969 - Fax 030 - 9824104

E-Mail: info@comune.sale-marasino.bs.it



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE N. 278 DEL 07/10/2024 (REG. GENERALE) N.129 DEL 07/10/2024 (REG.SETTORIALE)

OGGETTO: Impegno di spesa per abbonamento triennale - anni 2025 - 2026 e 2027 - alla rivista elettronica 'Enti on line' - Codice CIG: B34B1AB857.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 integrato con le note di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024-2026 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse finanziarie per la realizzazione del programma dell'amministrazione comunale 2024-2026, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 04.07.2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario comunale reggente la responsabilità dell'Area Amministrativa Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo dal 01.07.2024 al 31.10.2024;

Visti:

- l'art. 107, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 3 della legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso che la normativa in materia di finanza locale e personale nonché quella in materia tecnica e contrattualistica pubblica è soggetta a continue modifiche legislative e che si reputa opportuno offrire un adeguato strumento di aggiornamento ai funzionari addetti;

Considerato che la Ditta Maggioli S.p.A. ha proposto il rinnovo dell'abbonamento alla rivista elettronica denominata "Enti on Line" che consente di ricevere periodicamente all'indirizzo di posta elettronica segnalato gli aggiornamenti normativi in tempo reale;

che l'Ufficio Ragioneria, l'Ufficio Personale, l'Ufficio Tecnico e il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa Generale hanno espresso la necessità di dotarsi della suddetta rivista elettronica;

Ritenuto di abbonarsi per gli anni 2025, 2026 e 2027 alle seguenti materie, verso corrispettivo di complessivi € 1.890,00 + I.V.A. (corrispondente ad € 630,00 annui + I.V.A.) come da preventivo acquisito agli atti di questo Comune in data 02.10.2024 Prot. n. 9948:

- Aggiornamento Ragioneria
- Aggiornamento Personale
- Aggiornamento Area Tecnica
- Aggiornamento Appalti

Dato atto che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire: dotare gli uffici interessati della rivista "Enti On Line" per gli anni 2025, 2026 e 2027;
- Oggetto del contratto: abbonamento anni 2025, 2026 e 2027 alla rivista "Enti On Line" per le materie meglio indicate in premessa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Radiotelevisioni Private Imprese minori;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Ritenuto di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Maggioli S.p.a. e di costituire il relativo impegno di spesa;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di abbonarsi per gli anni 2025, 2026 e 2027 alle seguenti materie della Rivista elettronica "Enti On Line" della ditta Maggioli S.p.A. - Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – C.F. 06188330150 – P.IVA 02066400405, verso corrispettivo di € 1.890,00 + I.V.A. al 22%, per un totale di € 2.305,80, I.V.A. compresa:

- Aggiornamento Ragioneria
- Aggiornamento Personale
- Aggiornamento Area Tecnica
- Aggiornamento Appalti

3- Di impegnare, per le motivazioni e finalità meglio indicate in premessa, a favore della Ditta sopra indicata, la somma complessiva di € 1.890,00 + I.V.A. al 22%, per un totale di € 2.305,80, I.V.A. compresa, così suddivisa:

- € 630,00 + I.V.A., per un totale di € 768,60, relativi all'anno 2025
- € 630,00 + I.V.A., per un totale di € 768,60, relativi all'anno 2026
- € 630,00 + I.V.A., per un totale di € 768,60, relativi all'anno 2027;

4-Di impegnare sul bilancio di previsione 2025-2026-2027 – ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- Capitolo: 10180
- Articolo: 2041
- Descrizione: "*Spese per riviste, giornali e pubblicazioni*"
- Missione: 1 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*"
- Programma: 11 "*Altri servizi generali*"
- Piano dei conti: U.1.03.01.01.001

	Esercizio finanziario di esigibilità 2025	Esercizio finanziario di esigibilità 2026
Imponibile	630,00	630,00
I.V.A. 22%	138,60	138,60
Totale spesa	768,60	768,60

5-Di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare la restante spesa relativa all'esercizio finanziario di esigibilità 2027;

6-Di dare atto che, per quanto riguarda la spesa imputata sugli esercizi finanziari 2025 e 2026, trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, così come previsto dal comma 5, lettera c) dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché, sotto il profilo contabile, in combinato disposto con quanto previsto al comma 6 dell'art. 183 TUEL e all'art. 32 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

7-Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8- Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B34B1AB857 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssnnii;

9-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

10- Di precisare che, **trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro**, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà qui pervenuta in data 03.10.2024 a ns. Prot, Pec n. 10026 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

11-Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile dell'Area
dott.ssa Franca Moroli
firmato digitalmente